



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
*Divisione Vigilanza Distribuzione I*

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione posta in essere tramite il sito internet [www.agenziabruschetta.eu](http://www.agenziabruschetta.eu)

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- 
- a) *omissis* , intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) *omissis*, ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* [www.agenziabruschetta.eu](http://www.agenziabruschetta.eu) attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) a seguito di verifiche, è stato rilevato nell'*home page* del sito l'indirizzo *omissis* coincidente con una sede secondaria della società di intermediazione assicurativa *omissis* , iscritto nel RUI *omissis*;
- c) *omissis* l'IVASS ha chiesto alla predetta società di intermediazione di riconoscere/disconoscere il sito e di ricevere riscontro entro cinque (5) giorni;
- d) *omissis* ha comunicato che nella sede secondaria *omissis* - opera la collaboratrice *omissis*, intermediario iscritto nel RUI *omissis* , e ha dichiarato la propria estraneità e quella della predetta collaboratrice rispetto alla proprietà e all'utilizzo del sito [www.agenziabruschetta.eu](http://www.agenziabruschetta.eu);
- e) dalle ulteriori verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che non è censito nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti in tale registro, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- f) attraverso la consultazione del portale [whois.domaintools.com](http://whois.domaintools.com), sono state individuate in Realtime Register B.V. e Hostinger Operations le società che hanno fornito il dominio *internet* (*Registrar*);
- g) seguendo il suggerimento in calce alla pagina *web* della piattaforma [whois.domaintools.com](http://whois.domaintools.com), è stato interrogato il sito [www.eurid.eu](http://www.eurid.eu) dedicato alla ricerca di informazioni concernenti i domini *internet* il cui URL sia costituito dall'estensione.eu, da cui si è avuto conferma di Realtime Register B.V.

---

quale *Registrar* del dominio [www.agenziabruschetta.eu](http://www.agenziabruschetta.eu) ed è stata individuata in Hostinger UAB la società (*Reseller*) da cui il *Registrant* (proprietario e utilizzatore del sito), del quale è riportato l'indirizzo e-mail *omissis* , ha acquistato il sito stesso;

- h) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso alle società che hanno fornito il servizio *internet* (*Registrar*) una richiesta di informazioni in merito al sito [www.agenziabruschetta.eu](http://www.agenziabruschetta.eu), al soggetto che lo ha registrato, ovvero che ne è l'intestatario (*Registrant*), indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;
- i) il Registrar Realtime Register B.V., *omissis* , ha fornito una risposta automatica attraverso la quale ha suggerito la ricerca delle informazioni sul sito in un proprio portale. In esito all'interrogazione di tale portale, si è ottenuta conferma del ruolo di *Reseller* svolto della società Hostinger UAB;
- j) *omissis* , il *Registrar* Hostinger Operations ha fornito due risposte attraverso le quali non è stato possibile acquisire informazioni riguardo all'effettivo proprietario e utilizzatore (*Registrant*) del dominio;
- k) con nota *omissis* l'IVASS ha richiesto al *Reseller* Hostinger UAB di fornire informazioni riguardo al *Registrant* del sito [www.agenziabruschetta.eu](http://www.agenziabruschetta.eu);
- l) accertato che nel RUI non esistono intermediari con il nominativo *omissis* , l'IVASS, *omissis* ha trasmesso all'indirizzo e-mail *omissis* presente sul portale [www.eurid.eu](http://www.eurid.eu), una comunicazione con la quale ha chiesto di ricevere informazioni, entro tre (3) giorni, riguardo al dominio *internet* e al suo utilizzo. A tale comunicazione non ha fatto seguito alcuna risposta nel termine indicato;

- 
- m) *omissis*, il *Reseller* Hostinger UAB ha richiesto la compilazione di un *form* per ottenere informazioni sul *Registrant*;
- n) in esito alla compilazione del *form*, *omissis*, non è stata ricevuta alcuna risposta;
- o) il sito *internet* [www.agenziabruschetta.eu](http://www.agenziabruschetta.eu) alla data odierna risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* [www.agenziabruschetta.eu](http://www.agenziabruschetta.eu) non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per

---

omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

**SI ORDINA**

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito [www.agenziabruschetta.eu](http://www.agenziabruschetta.eu).

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
RICCARDO CESARI